

# Ordinanza sulle basi temporali dell'imposta federale diretta

del 14 agosto 2013

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 199 della legge federale del 14 dicembre 1990<sup>1</sup> sull'imposta federale diretta (LIFD),

*ordina:*

## **Art. 1**            Oggetto

La presente ordinanza disciplina le basi temporali dell'imposta federale diretta per le persone fisiche e le persone giuridiche.

## **Art. 2**            Calcolo del reddito delle persone fisiche

<sup>1</sup> Per il calcolo del reddito imponibile delle persone fisiche sono determinanti i proventi effettivamente conseguiti nel periodo fiscale (art. 40 LIFD).

<sup>2</sup> Le deduzioni di cui all'articolo 33 capoversi 1 lettera g, 1<sup>bis</sup>, 2 e 3 nonché all'articolo 35 LIFD sono concesse in funzione della durata dell'assoggettamento.

<sup>3</sup> In caso di assoggettamento inferiore a un anno, per la determinazione dell'aliquota i proventi periodici sono calcolati su 12 mesi; la conversione si basa sulla durata dell'assoggettamento. I proventi non periodici si aggiungono al reddito effettivo. Sono fatti salvi gli articoli 37 e 38 LIFD.

## **Art. 3**            Calcolo del reddito in caso di attività lucrativa indipendente

<sup>1</sup> Il reddito da attività lucrativa indipendente si determina sulla base del risultato di ciascun esercizio commerciale chiuso nel periodo fiscale. Ciò vale anche in caso di assunzione o cessazione dell'attività lucrativa o nel caso in cui, a causa di un cambiamento della data per la chiusura dei conti, l'esercizio commerciale non comprende 12 mesi (art. 41 LIFD).

<sup>2</sup> Il risultato dell'esercizio è computato nel suo importo effettivo per il calcolo del reddito determinante nel periodo fiscale, indipendentemente dall'anno civile.

<sup>3</sup> In caso di assoggettamento annuale, per la determinazione dell'aliquota deve essere computato il risultato dell'esercizio, senza conversione. Se l'assoggettamento e l'esercizio commerciale sono inferiori a un anno, per la determinazione dell'aliquota gli utili ordinari sono calcolati su 12 mesi; la conversione si basa sulla durata dell'assoggettamento. Se tuttavia, nel caso summenzionato, la durata dell'esercizio commerciale supera quella dell'assoggettamento, gli utili ordinari per la determina-

RS 642.117.1

<sup>1</sup> RS 642.11

zione dell'aliquota sono riportati a 12 mesi in base alla durata dell'esercizio commerciale.

<sup>4</sup> Nel caso di un assoggettamento inferiore a un anno e di un esercizio commerciale che comprende 12 mesi o più, per la determinazione dell'aliquota gli utili ordinari non sono convertiti.

<sup>5</sup> Gli elementi straordinari, segnatamente gli utili in capitale e le rivalutazioni contabili, non vengono convertiti per la determinazione dell'aliquota.

#### **Art. 4** Chiusura dei conti dei lavoratori indipendenti

<sup>1</sup> I lavoratori indipendenti devono presentare una chiusura dei conti per ogni periodo fiscale (art. 41 cpv. 3 LIFD).

<sup>2</sup> Se trasferiscono la sostanza commerciale nella sostanza privata o in imprese o stabilimenti d'impresa, devono presentare solo una chiusura dei conti intermedia (art. 18 cpv. 2 LIFD).

<sup>3</sup> Qualora l'assoggettamento cessi o i lavoratori indipendenti cessino l'esercizio dell'attività lucrativa indipendente, devono presentare la chiusura dei conti.

<sup>4</sup> Qualora l'assoggettamento cessi, completamente o in parte, o il contribuente cessi l'esercizio dell'attività lucrativa indipendente, tutte le riserve occulte che entrano in linea di conto e che in precedenza non erano imponibili, devono essere tassate unitamente all'utile netto dell'esercizio commerciale in questione. È fatto salvo l'articolo 37b LIFD.

#### **Art. 5** Tassazione in caso di raggiungimento della maggiore età

<sup>1</sup> La prima tassazione individuale si effettua per il periodo fiscale in cui il contribuente raggiunge la maggiore età.

<sup>2</sup> I minorenni sono tassati individualmente se percepiscono proventi da attività lucrativa, conformemente all'articolo 9 capoverso 2 LIFD, o se non sono soggetti all'autorità parentale.

#### **Art. 6** Periodo fiscale e chiusura dei conti delle persone giuridiche

<sup>1</sup> Per le persone giuridiche il periodo fiscale corrisponde, indipendentemente dall'anno civile, all'esercizio commerciale per il quale sono stati chiusi i conti (art. 79 cpv. 2 LIFD).

<sup>2</sup> La chiusura dei conti deve essere presentata unitamente alla dichiarazione d'imposta.

<sup>3</sup> Se, in caso di continuazione dell'assoggettamento, una persona giuridica trasferisce all'estero un'impresa o uno stabilimento d'impresa, è sufficiente una chiusura intermedia (art. 79 cpv. 3 e 80 cpv. 2 LIFD).

**Art. 7** Tassazione delle persone giuridiche

<sup>1</sup> Le persone giuridiche sono tassate ogni anno civile, eccettuato nell'anno di fondazione, sempre che i conti non siano chiusi per questo anno civile. Alla fine dell'assoggettamento sono in ogni caso tassate.

<sup>2</sup> La tassazione è effettuata in base alla chiusura dei conti determinante per il periodo fiscale.

**Art. 8** Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

**Art. 9** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

14 agosto 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

*Allegato*  
(art. 8)

## Abrogazione e modifica del diritto vigente

### I

Le seguenti ordinanze sono abrogate:

1. Ordinanza del 16 settembre 1992<sup>2</sup> sulle basi temporali dell'imposta federale diretta per le persone fisiche;
2. Ordinanza del 16 settembre 1992<sup>3</sup> sulle basi temporali dell'imposta federale diretta per le persone giuridiche.

### II

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

#### **1. Ordinanza del 20 ottobre 1993<sup>4</sup> sull'imposizione delle persone fisiche che svolgono all'estero un'attività per conto della Confederazione o di altre corporazioni o stabilimenti svizzeri di diritto pubblico**

*Art. 5*                    Competenza territoriale

<sup>1</sup> Se, nel corso del periodo fiscale, una persona è assoggettata all'imposta secondo l'articolo 1, in seguito al trasferimento del suo domicilio all'estero, il Cantone del suo Comune d'origine è competente in materia di tassazione per l'intero periodo fiscale.

<sup>2</sup> Se, nel corso del periodo fiscale, l'assoggettamento all'imposta secondo l'articolo 1 finisce in seguito al trasferimento del domicilio in Svizzera, il Cantone in cui l'assoggettato ha il domicilio alla fine del periodo fiscale è competente in materia di tassazione per l'intero periodo fiscale.

<sup>3</sup> Se, durante il soggiorno all'estero del contribuente, il coniuge rimane in Svizzera, il Comune d'origine del contribuente che si trova all'estero è competente per la tassazione di ambedue i coniugi, sempre che siano per essi adempiute le condizioni dell'articolo 9 LIFD. Il coniuge che rimane in Svizzera può richiedere che la tassazione sia eseguita al suo luogo di domicilio.

<sup>4</sup> Se il contribuente non ha alcun Comune d'origine svizzero, la tassazione ha luogo presso la sede del datore di lavoro. Se acquista la cittadinanza svizzera, si applicano per analogia i capoversi 2 e 3.

<sup>2</sup> RU 1992 1820, 1999 596, 2001 1022

<sup>3</sup> RU 1992 1826

<sup>4</sup> RS 642.110.8

*Art. 6*

*Abrogato*

## **2. Ordinanza del 15 marzo 1993<sup>5</sup> sull'imposizione secondo il dispendio nell'imposta federale diretta**

*Art. 3* Esclusione delle deduzioni sociali

Non sono ammesse le deduzioni sociali di cui all'articolo 35 LIFD.

*Art. 4 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'imposta annua secondo il dispendio è calcolata in base alle tariffe ordinarie dell'imposta sul reddito (art. 36 cpv. 1, 2 e 2<sup>bis</sup> primo periodo LIFD).

## **3. Ordinanza del 9 marzo 2001<sup>6</sup> sull'applicazione della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette nei rapporti intercantionali**

*Art. 1*

*Abrogato*

*Art. 2 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il contribuente assoggettato all'imposta in parecchi Cantoni può adempiere il suo obbligo di allestire la dichiarazione fiscale mediante la presentazione di una copia della dichiarazione d'imposta del Cantone di domicilio o di sede.

*Art. 3 lett. c*

*Abrogata*

## **4. Ordinanza del 19 dicembre 1966<sup>7</sup> sull'imposta preventiva**

*Art. 69*

*Abrogato*

<sup>5</sup> RS 642.123

<sup>6</sup> RS 642.141

<sup>7</sup> RS 642.211

**5. Ordinanza del 31 ottobre 1947<sup>8</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti**

*Disposizione derogatoria per gli anni di contribuzione 2000 e 2001*

*Abrogata*

*Disposizioni finali della modifica del 1° marzo 2000*

*Abrogate*